



Ufficio: CONTRATTI E APPALTI
CIG:

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1149 DEL 06-12-2018

**Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE DIRITTI DI
ROGITO SPETTANTI AI VARI SEGRETARI COMUNALI**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- l'art. 10 del D.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la disciplina della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;
- il secondo comma dell'art. 10 del D.l. n. 90/2014 riformula l'art. 30, secondo comma, della l. n. 734/1973, statuendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia", modificando il regime previgente secondo il quale tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all'ente locale ed il restante 10 per cento affluiva ad un fondo istituito presso il Ministro dell'interno;
- l'art. 10, comma 2 bis, del D.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n. 144/2014, prevede che: "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";
- l'art. 10, comma 2 bis, del D.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n. 144/2014, ha dato adito a interpretazioni differenti sin dalla sua emanazione da parte delle sezioni regionali delle Corti dei conti, che hanno portato alla pronuncia sulla questione da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 21/2015/ QMIG) che ha affermando il seguente principio "*Alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C*";
- la citata interpretazione ha dato, a sua volta, il via a numerosi contenziosi dinanzi ai giudici del lavoro che hanno ritenuto in modo univoco corretta una diversa interpretazione, sia sulla base dell'interpretazione letterale (si citano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2516 del 29 settembre 2016 e n. 1386 del 26 giugno 2017, nonché del Tribunale di Pordenone sentenze n. 77 e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre 2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25 ottobre 2016 e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017), sia sulla base delle finalità perseguite dalla norma (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 11 novembre 2017 e Tribunale di Tivoli n. 1042 del 14 novembre 2017);
- secondo l'interpretazione univoca del giudice ordinario la norma prevede e distingue due ipotesi legittimanti l'erogazione di una quota dei proventi dei diritti di segreteria dopo l'art. 10 del D.l. 90/2014:
 - la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario



preposto. Si tratta di segretari che operano nei comuni di classe IV, III, II ed anche nei comuni di classe IB, che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale;

- la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è ancorata l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del Comune di assegnazione. La disposizione, pertanto, si riferisce ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale.
- secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce professionale "A" e "B" che operano in enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire la quota dei proventi dei diritti di segreteria in base alla corretta lettura dell'art. 10, comma 2 bis, del D.l. n. 90/2014;
- la Corte Costituzionale si è espressa con sentenza n. 75 del 7 aprile 2016, in un inciso, sull'interpretazione della norma. La questione riguardava la costituzionalità di una norma della Regione autonoma Trentino Alto Adige relativa ai diritti di rogito. In particolare l'art. 11 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11. Per la Corte Costituzionale è chiaro che il DL 90/2014 riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza. Questo testualmente il passaggio della sentenza *"Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito"* (Richiama la citata sentenza per motivare la propria decisione di accoglimento di un ricorso proposto da un segretario in servizio in enti privi di dirigenti il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 2465 del 29 novembre 2017);

Dato atto che nei giudizi instaurati dai segretari comunali in servizio in enti privi di dirigenti il giudice ordinario ha iniziato a condannare i comuni alle spese di lite (si citano, ad esempio, le seguenti decisioni: Corte di Appello di Brescia n. 47 del 18 maggio 2017, Tribunale di Potenza n. 411 del 20 aprile 2017, Tribunale di Parma n. 250 del 26 ottobre 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13 novembre 2017 e Tribunale di Perugia n. 462 del 6 dicembre 2017);

Accertato che con la **deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie**, pone fine alle incertezze interpretative cui aveva dato luogo con la precedente deliberazione n. 15/2015/QMIG. Sulla base delle predette argomentazioni, con la deliberazione n. 18/2018/QMIG la Corte dei conti, Sezione Autonomie, afferma il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali"*.

Visto anche che, nelle more dell'adozione di questa ultima e risolutiva interpretazione, il Tribunale di Macerata, sez. lavoro, ha condannato il Comune di San Severino Marche alla corresponsione dei diritti di rogito al dott. Montaruli e alla refusione delle spese legali;



Rilevato che nel Comune di San Severino Marche, non è comunque impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata (nota: si richiama quanto contenuto capitolo 9.4);

Ritenuto di dover aderire all'interpretazione fornita in modo univoco dal giudice ordinario, rafforzata anche dall'*obliter dictum* della Corte Costituzionale nella sentenza n. 75/2016, nonché dalla risolutiva **deliberazione n. 18/2018/QMIG pubblicata il 30 luglio 2018 la Corte dei conti, Sezione Autonomie**, considerando dovuta ai segretari in servizio presso l'ente la quota dei proventi di diritti di segreteria secondo la disciplina di cui all'art. 10, comma 2 bis, del D.l. n. 90/2014;

Rilevato che nel corso degli anni si sono succeduti i sotto elencati Segretari Generali:

- Dott. Angelo Montaruli ha prestato il suo servizio dal 22/08/2011 al 06/09/2014;
- Dott.ssa Lucilla Secondari ha prestato il suo servizio dal 01/10/2014 al 15/09/2016;
- Dott. Venanzio Scuderini sta prestando il suo servizio dal 01/02/2017;
- Avv. Pietro Tapanelli ha provveduto in assenza del Segretario Generale ha stipulare alcuni atti pubblici in assenza del Dott. Venanzio Scuderini;

Dato atto che nel periodo che va dal 25/06/2014 al 15/09/2016, sono stati incassati € 17.050,60 per diritti di rogito;

Considerato che ad oggi si intende liquidare sole i diritti spettanti ai Segretari Generali Dott. Angelo Montaruli e Dott.ssa Lucilla Secondari;

Considerato che la Corte dei conti, sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG ha ritenuto che "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti" (oneri previdenziali e fiscali);

Dato atto che nel periodo che va dal 25/06/2014 al 06/09/2014, nella quale era in servizio il dott. Angelo Montaruli, le somme incassate a titolo di diritti di rogito ammontano ad Euro 6.590,67 (al quale eventualmente occorre sommare le somme erogate dal Comune di Serravalle del Chienti dove il segretario prestava servizio con convenzione di segreteria);

Dato atto che nel periodo che va dal 01/10/2014 al 15/09/2016, nella quale era in servizio la dott.ssa Lucilla Secondari, le somme incassate a titolo di diritti di rogito ammontano ad Euro 10.459,93 (al quale eventualmente occorre sommare le somme erogate dal Comune di Belforte del Chienti dove la segretaria prestava servizio con convenzione di segreteria);

Verificato altresì che l'importo dei diritti di rogito da corrispondere non eccede la misura del limite dello stipendio annuo in godimento del segretario comunale;

Vista la Delibera di Consiglio n. 16 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsionale per il triennio 2018/2020;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 67 del 03/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2018/2020.



Dato atto della propria competenza all'assunzione della presente determinazione in forza del Decreto Sindacale 76/13 del 31/10/2014;

DETERMINA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di prendere atto che sono stati riscossi nel periodo di riferimento, come indicato in premessa, diritti di rogito pari ad Euro 17.050,60 e tali importi sono così suddivisi:
 - Dott. Angelo Montaruli € 6.590,67;
 - Dott.ssa Lucilla Secondari € 10.459,93.
3. Di liquidare le somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo 25/06/2014 al 06/09/2014 al Segretario Generale dott. Angelo Montaruli per l'importo di € 4.981,61 (oltre € 423,44 per IRAP 8,5% ed € 1.185,62 per contributi 23,8%) per un totale di € 6.590,67 imputando la somma al cap. 76/00 "quota diritti di segreteria dovuta al segretario comunale" del bilancio 2018.
4. Di liquidare le somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo 01/10/2014 al 15/09/2016 al Segretario Generale dott.ssa Lucilla Secondari per l'importo di € 7.906,22 (oltre € 672,03 per IRAP 8,5% ed € 1.881,68 per contributi 23,8%) per un totale di € 10.459,93 imputando la somma al cap. 76/00 "quota diritti di segreteria dovuta al segretario comunale" del bilancio 2018.
5. Di prendere atto che la somma, liquidata ai Segretari roganti dott. Angelo Montaruli e dott.ssa Lucilla Secondari, rispetta il limite della percentuale massima relativa allo stipendio in godimento.
6. Di impegnare, e contestualmente liquidare, la somma di € 2.792,00 a dovuta, a titolo di refusione delle spese legali sostenute comprensiva di interessi legali, così come previsto dalla sentenza del n. 235/2018 del Tribunale di Macerata Sez. Lavoro, nei confronti del dott. Angelo Montaruli, imputando la somma al cap. 138/00 del bilancio 2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
8. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
9. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al



momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.

10. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
11. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2018.



Città di San Severino Marche

Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile dell'Area
f.to Tapanelli Pietro

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 06-12-2018

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to PIERETTI CRISTINA

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-12-18 al 04-01-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 05-01-19

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario